



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**Città' Metropolitana di Palermo**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 37 DEL 04/07/2023**

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto:** Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per pulizia programmata strade con utilizzo di mezzo meccanico macchina spazzatrice in **VIA MULINELLO, VIA MAIORANA, VIA INGRASSIA E VIA FERMI,**

**Considerato** che il Comune ha predisposto, in accordo con la Ditta appaltatrice, un servizio di pulizia programmata delle strade;

**Preso atto** che per poter svolgere efficacemente detto servizio e' necessario che le strade siano sgombre da veicoli in sosta, anche dove la sosta e' attualmente consentita;

**Ritenuto** necessario, al fine di limitare i disagi della cittadinanza, derivanti dall'istituzione dei divieti di sosta, organizzare tali divieti in fasce orarie di seguito descritte;

**Individuate**, di concerto con la Ditta appaltatrice, le strade che presentano maggiori criticità;

**Richiamate** le precedenti ordinanze che regolano la circolazione e la sosta nelle strade ed aeree in oggetto, a integrazione e parziale modifica;

**Valutate** le caratteristiche tecniche delle strade interessate;

**Visti** gli artt. 6 e 7 del nuovo codice del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con il D.L. 269/2003 convertito nella L. 24 Novembre 2003 n. 326, e con il D.L. 24 Dicembre 2003, n. 355 convertito nella L. 27 Febbraio 2004 n.47.

Il D.P.R. 495/1992 ( Regolamento di attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada);

L'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il vigente OO.EE.LL.:

**ORDINA**

Al fine di eseguire il servizio di pulizia delle strade con utilizzo di mezzo meccanico macchina spazzatrice e' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati come di seguito descritto:

**VENERDI' 07-07-2023: VIA MULINELLO, VIA MAIORANA, VIA INGRASSIA, VIA FERMI come da segnalitica posta in loco dalle ore 07:00 alle ore 13:00.**

La presente ordinanza sarà resa operativa tramite l'apposizione della relativa segnaletica in loco .

## DISPONE

1. che ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada , del D. Lgs n.285/1992 e del Regolamento di esecuzione DPR n. 495/1992 e loro succ. mod. ed int., gli organi di Polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;
2. che sia affidata alla Ditta appaltatrice l'installazione della segnaletica verticale e la manutenzione periodica della stessa, così come prescritto dalle norme del Codice della Strada, del D. Lgs n.285/1992 e del Regolamento di esecuzione DPR n. 495/1992 e dagli schemi segnaletici del D.M. 10/07/2002e loro succ. mod. ed int.
3. che la presente ordinanza entrerà in vigore al completamento dell'installazione della segnaletica e sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

## AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o in alternativa , entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del nuovo Codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, sempre nel termine di 60 giorni , può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all'art.74, del Regolamento di attuazione del C.d.S emanato con DPR 16 dicembre 1992, n.495.

Ai trasgressori sono irrogate le sanzioni previste dall'art.7, comma 14 del C.d.S., cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159, comma 1, lett. d) e art. 215 del C.d.S. e art. 397 del relativo Regolamento di esecuzione. La Polizia Municipale e ogni altro cui spetta sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 04/07/2023

Il Comandante PM



F. TO

Isp. Capo Romano Giuseppe